

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima

Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019, il 3.3.2026 da

Efisio Marongiu, C.F. MRNFSE76M14B354T, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Albiani e Vanessa Corpino, elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Cagliari, via Grazia Deledda n. 74, e con l'ausilio della dott.ssa Nicoletta Careddu in qualità di organismo di composizione della crisi;

ha emesso il seguente

DECRETO

A) Con ricorso depositato il 3.3.2026, Efisio Marongiu ha domandato di poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.

Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato che:

- è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. 14 del 2019, essendo persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 del 2019;
- è lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa, con qualifica di Appuntato Scelto, e percepisce uno stipendio mensile di circa € 2.124,00, gravato da trattenute per cessioni del quinto e delegazioni di pagamento per complessivi € 675,00 mensili;
- il suo nucleo familiare è composto da quattro persone (il ricorrente, la coniuge Cappai Erika e i figli Lorenzo, nato il 16.7.2006, e Riccardo, nato il 25.4.2012), con un fabbisogno mensile stimato in circa € 1.982,00;
- è titolare della quota del 50% dell'immobile ad uso abitativo sito in Ussana, via Guglielmo Marconi n. 41, censito al catasto fabbricati al foglio 13, particella 449, categoria A/2, di valore pari a € 113.000,00, gravato da mutuo ipotecario con debito residuo di € 77.894,00, nonché della quota di 1/3

dell'immobile sito in Monastir, via Crispi n. 26, di valore complessivo pari a € 143.000,00 (quota del ricorrente € 47.700,00);

– è gravato da debiti per complessivi € 240.497,49, di cui: a) € 1.443,49 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per n. 5 cartelle esattoriali notificate tra il 2011 e il 2026; b) € 77.894,00 nei confronti di Intesa San Paolo a titolo di mutuo ipotecario fondiario per l'acquisto della casa familiare, stipulato in data 7.12.2007 e cointestato con la coniuge; c) € 44.000,00 nei confronti di Marte SPV S.r.l., cessionaria del credito originariamente contratto con Findomestic S.p.a.; d) € 28.925,00 nei confronti di Banca di Sconto per il contratto di mutuo n. C94065 contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio del 30.3.2023; e) € 25.900,00 nei confronti di Bibanca S.p.a. per delegazione di pagamento di quote della retribuzione del 10.1.2022; f) € 27.000,00 nei confronti di Fiditalia S.p.a.; g) € 25.880,00 nei confronti di Kruk Investimenti S.r.l. (ex Deutsche Bank S.p.a., oggetto di decreto ingiuntivo n. 1263/2025 del Tribunale di Cagliari); nonché i debiti di procedura, consistenti nel compenso residuo del Gestore della crisi (€ 2.330,00) e nel compenso dei difensori (€ 7.000,00);

– non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori, ad eccezione della cessione al fratello, in data 20.9.2025, della quota (pari a € 1.000,00) dell'autovettura in comproprietà con il padre;

– non ha già usufruito dell'esdebitazione.

Quanto sopra esposto, il ricorrente formula ai creditori la proposta di ristrutturazione dei debiti consistente nel: pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione; pagamento integrale del mutuo ipotecario nei confronti di Intesa San Paolo, mantenendo fermo il piano di ammortamento in essere; pagamento del 30% del credito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; pagamento del 20% dei crediti chirografari.

La proposta prevede due modalità alternative di attuazione: a) in via principale, mediante finanziamento della Fondazione Antiusura, con pagamento ai creditori in unica soluzione entro 90 giorni dall'omologa definitiva; b) in via subordinata, in caso di mancata concessione del finanziamento, mediante versamenti mensili di € 333,00 per un arco temporale di 122 mesi, secondo le modalità indicate dal Gestore della crisi.

B) Al ricorso è allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona della dott.ssa Nicoletta Careddu, nonché le successive relazioni integrative.

C) Con decreto del 26.3.2026, esaminati il piano e la proposta, il Tribunale ha rilevato che:

- nella proposta di ristrutturazione il ricorrente aveva imputato genericamente le cause del sovraindebitamento all'aumento dei prezzi di tutti i beni di prima necessità, a causa di ulteriori lavori sull'abitazione, tutto ciò sommato agli impegni finanziari presi in precedenza, deducendo che dal 2013 aveva cominciato ad aprire dei finanziamenti con i vari operatori del settore sempre legati a necessità varie come la ristrutturazione dell'abitazione, in quanto datata primi anni 70 e che, pertanto, richiedeva una ristrutturazione se pur minima, l'acquisto di un'auto, ecc., tutti rispettati e portati a termine;
- ad esclusione del mutuo ipotecario per l'acquisto della casa familiare, risalente al 2007, dei cinque contratti di finanziamento stipulati tra il 2022 e il 2024 non erano state esposte le ragioni contingenti di necessità che avevano determinato il ricorrente a farne richiesta, atteso che la minima ristrutturazione dell'abitazione e l'acquisto del nuovo autoveicolo erano stati collocati temporalmente in un periodo precedente a quello dei finanziamenti (dal 2013), per i quali i relativi impegni economici erano stati tutti rispettati e portati a termine;
- l'O.C.C. non aveva indicato come i creditori privati, tutti operatori del settore bancario, avessero tenuto adeguatamente conto della sostenibilità del finanziamento richiesto e del complessivo merito del debitore, valutandolo alla luce del suo reddito disponibile e della sua posizione debitoria pregressa e corrente all'epoca delle concessioni, come previsto dall'art. 124-bis del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), recepito dall'art. 69, comma 2, CCII.

Con il medesimo decreto, il Tribunale ha assegnato al ricorrente il termine di 15 giorni per prendere posizione su quanto sopra, eventualmente modificando o integrando il piano e la proposta, nonché per produrre ulteriore documentazione.

D) Con l'integrazione depositata il 9.4.2026, il ricorrente ha riformulato la ricostruzione delle cause dell'indebitamento, dando atto che: la coniuge aveva svolto attività lavorativa sino al 2020, anno in cui, per effetto della crisi pandemica, aveva perso il lavoro; il mutuo ipotecario, a tasso variabile, aveva subito a partire dal 2021 un sensibile aumento della rata mensile, passata da circa € 300,00 sino a circa € 720,00, per poi assestarsi a circa € 620,00; nell'anno 2021 si era resa necessaria la ristrutturazione dell'impianto idraulico del bagno a seguito della rottura della tubazione di scarico; nell'anno 2023 si era resa necessaria la riparazione dell'autovettura a seguito di un sinistro stradale.

Il ricorrente ha, altresì, precisato, in ordine ai singoli rapporti, che: il finanziamento Findomestic del 9.3.2023 (credito poi ceduto a Marte SPV S.r.l.) era stato acceso per consolidare precedenti finanziamenti sempre intestati a Findomestic S.p.a. (n. 2 carte revolving per elettrodomestici e n. 1 contratto di prestito personale), senza ottenere alcuna liquidità ma unicamente l'allungamento della

durata e l'abbassamento della rata da circa € 1.000,00 a € 553,90; il finanziamento Fidelity S.p.a. del 7.6.2023 era stato acceso per consolidare un precedente finanziamento sempre intestato a Fidelity S.p.a., riducendo la rata da € 471,00 a € 291,76, senza nuova liquidità; i finanziamenti Banca di Sconto (30.3.2023), Bibanca S.p.a. (10.1.2022) e Deutsche Bank S.p.a. (19.8.2021, credito poi ceduto a Kruk Investimenti S.r.l.) erano stati richiesti per estinguere precedenti cessioni e delegazioni di pagamento, con erogazione di una parziale liquidità interamente destinata a spese familiari improrogabili.

E) Con decreto del 28.4.2026, rilevato che le appena dette circostanze erano state omesse nel ricorso originario, che il debitore non aveva documentato l'esistenza dei precedenti finanziamenti né specificato le ragioni degli stessi, che neanche nella relazione integrativa il gestore della crisi aveva riferito in ordine ai finanziamenti precedenti il 2022 (ad eccezione del mutuo del 2007) e che il debitore non aveva indicato e documentato il reddito del coniuge fino al 2020 né dimostrato la circostanza della perdita del lavoro, il Tribunale ha assegnato al ricorrente il termine di 15 giorni per: a) specificare e documentare i finanziamenti pregressi a quelli indicati nel piano, indicandone le cause; b) indicare e documentare il reddito del coniuge prima della perdita del lavoro; c) depositare relazione dell'O.C.C. sulle circostanze di cui ai punti a) e b).

F) Con memoria integrativa dell'11.5.2026, corredata dalla dichiarazione del ricorrente e dalla relazione integrativa del Gestore della crisi, il ricorrente ha prodotto l'elenco dei finanziamenti pregressi, dando atto in particolare: del finanziamento Agos Ducato n. 47808722 di € 13.000,00 del giugno 2013, acceso per miglioramenti dell'abitazione; del finanziamento Mercedes Benz Financial n. 2239776 di € 13.500,00 dell'agosto 2013, acceso per l'acquisto di un'autovettura; del finanziamento Findomestic n. 200.633.186.211.17 di € 11.151,00 del settembre 2016, acceso per liquidità e lavori di riparazione dell'auto; del finanziamento Findomestic n. 202.200.276.792.30 di € 2.600,00 dell'aprile 2019, acceso per l'acquisto di un depuratore d'acqua; nonché delle cessioni del quinto e della delega di pagamento stipulate con il Banco di Sardegna negli anni 2010, 2015 e 2017.

Il ricorrente ha, altresì, rappresentato che la coniuge, sino al 2010, aveva svolto attività lavorativa con contratti a tempo determinato (presso un call center e, successivamente, un centro estetico) e che, a partire dal 2011 e sino al 2020, aveva contribuito al bilancio familiare mediante lavori saltuari e non regolarizzati, i cui proventi erano interamente destinati alle necessità quotidiane della famiglia; tale fonte di reddito era venuta meno nel 2020 a seguito della crisi pandemica.

G) Con decreto del 18.5.2026, il Tribunale ha rilevato che la memoria integrativa dell'11.5.2026 e la relazione integrativa del Gestore della crisi non specificavano ancora: a) in ordine al credito ceduto a Marte SPV S.r.l. (ex Findomestic S.p.a.), il massimale disponibile delle due carte revolving

consolidate e quello consumato dal ricorrente; b) in ordine al medesimo credito, a cosa si riferisse la causale "RISTRUTTURAZIONE CREDITO CRC"; c) in ordine alle due cessioni del quinto con il Banco di Sardegna nel 2010 e nel 2015 e alla delega di pagamento del 2017, a quanto ammontasse l'entità dei relativi prestiti e quanto residuasse da restituire; d) in ordine al debito con Banca di Sconto del 30.3.2023, a quale cessione si riferisse l'estinzione; e) in ordine al debito con Bibanca S.p.a. del 10.1.2022, a quale cessione si riferisse l'estinzione; f) in ordine al debito con Fidelity S.p.a. del 7.6.2023, a quale finanziamento si riferisse il consolidamento (data, importo originario e ragione giustificativa); g) in ordine al debito nei confronti di Kruk Investimenti S.r.l. (ex Deutsche Bank S.p.a.) del 19.8.2021, quali fossero i contratti a monte con la Deutsche Bank S.p.a.

Con il medesimo decreto, il Tribunale ha assegnato al ricorrente il termine di 30 giorni per integrare il ricorso sugli aspetti indicati nelle lettere da a) a g).

H) Con memoria integrativa depositata in data 15.6.2026, il ricorrente ha fornito i chiarimenti richiesti, dando atto di quanto segue:

– sul punto a): il finanziamento Findomestic del 9.3.2023 (credito poi ceduto a Marte SPV S.r.l.) è stato acceso per consolidare due carte revolving, aventi ciascuna massimale disponibile di € 3.000,00 (importi consumati all'atto del consolidamento pari, rispettivamente, a circa € 2.700,00 e € 2.600,00), e un contratto di prestito personale Findomestic del 4.6.2020 di € 36.000,00 (rata mensile € 503,80), il cui debito residuo al momento del consolidamento ammontava a circa € 16.000,00;

– sul punto b): la causale "RISTRUTTURAZIONE CREDITO CRC" identifica una procedura interna di Findomestic S.p.a. di ristrutturazione di crediti preesistenti già in fase di difficoltà di rimborso (acronimo di "Credito Ristrutturato Consolidato"); l'operazione non ha comportato l'erogazione di alcuna nuova liquidità, essendo l'intero importo di € 66.468,00 stato destinato all'estinzione dei tre rapporti preesistenti, con il solo effetto dell'allungamento della durata (120 mesi) e della riduzione della rata mensile da circa € 1.000,00 a € 553,90;

– sul punto c): trattandosi di contratti stipulati in epoca risalente (2010, 2015 e 2017), il ricorrente non disponeva delle copie contrattuali e della documentazione analitica degli importi erogati e dei residui, avendo peraltro precisato che la cessione del 2010 era stata estinta mediante il rinnovo del 2015, che la cessione del 2015 era stata estinta dal finanziamento Banca di Sconto del 30.3.2023 e che la delega di pagamento del 2017 era stata estinta dal finanziamento Bibanca S.p.a. del 10.1.2022, chiedendo termine per la produzione dei relativi contratti;

– sul punto d): il finanziamento Banca di Sconto del 30.3.2023 (capitale lordo € 39.000,00) è stato stipulato per estinguere la precedente cessione del quinto in essere con il Banco di Sardegna, il cui

debito residuo alla data di estinzione ammontava a circa € 31.107,38, con erogazione di una liquidità netta di circa € 7.892,62 interamente utilizzata per la riparazione dell'autovettura di famiglia a seguito del sinistro stradale occorso nel 2023;

– sul punto e): il finanziamento Bibanca S.p.a. del 10.1.2022 (€ 42.000,00) è stato stipulato per estinguere una delegazione di pagamento in essere con il Banco di Sardegna, il cui debito residuo alla data di estinzione ammontava a circa € 23.727,68, con erogazione di una liquidità netta di circa € 18.272,32 interamente assorbita dalla spesa, improvvisa e non differibile, per la rottura della tubazione che collegava lo scarico del wc alla fogna esterna dell'abitazione, verificatasi nel corso del 2021;

– sul punto f): il finanziamento Fidelity S.p.a. del 7.6.2023 (€ 33.994,16, causale "Prestito Personale Ristrutturazione del Debito") è stato stipulato per consolidare il precedente finanziamento Fidelity del 17.1.2022 di € 27.121,00 (rata € 474,44, finalità dichiarata "AUTO"), acceso per l'acquisto di un'autovettura resasi necessaria per la vetustà del precedente veicolo; l'operazione ha ridotto la rata mensile da € 474,44 a € 291,76, senza erogazione di nuova liquidità;

– sul punto g): il finanziamento Deutsche Bank S.p.a. del 19.8.2021 (€ 23.643,17, credito poi ceduto a Kruk Investimenti S.r.l. il 14.10.2024) è stato stipulato per consolidare un precedente finanziamento sempre intestato a Deutsche Bank S.p.a., acceso in epoca anteriore al 2019 per esigenze di liquidità familiare, il cui debito residuo all'atto del consolidamento ammontava a circa € 11.292,31, con erogazione di una liquidità di € 12.350,86 interamente destinata alle necessità correnti del nucleo familiare.

Il ricorrente ha, infine, ribadito, quanto alla situazione reddituale della coniuge, che non essendo disponibile documentazione fiscale attestante i redditi percepiti – trattandosi di attività non regolarizzate – aveva già depositato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a conferma delle circostanze esposte.

I) Orbene, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, d.lgs. 14 del 2019, il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento; la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. La domanda è corredata dell'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; della consistenza e della composizione del patrimonio; degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre

anni; degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Il ricorso, come integrato a seguito dei decreti del 26.3.2026, del 28.4.2026 e del 18.5.2026, e la documentazione prodotta dal ricorrente soddisfano i requisiti di legge testé riportati, avendo il ricorrente ricostruito analiticamente la genesi dei singoli rapporti di finanziamento, le relative cause e le operazioni di consolidamento che li hanno interessati.

Ai sensi dell'art. 68, commi 2 e 3, d.lgs. 14 del 2019, alla domanda deve essere allegata una relazione dell'OCC che deve contenere: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata; l'indicazione presunta dei costi della procedura; nonché l'indicazione circa la valutazione del merito creditizio del debitore da parte dei soggetti finanziatori, ai sensi dell'art. 124-bis T.U.B.

La relazione dell'OCC, come integrata, soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.

Quanto alle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69, comma 1, d.lgs. 14 del 2019, il consumatore non può accedere alla procedura se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Nel corso della procedura non sono emersi atti del ricorrente in frode ai creditori, non è risultato che lo stesso sia stato già esdebitato, né che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Al riguardo, giova osservare che, alla stregua del quadro normativo novellato, per precludere l'accesso alla procedura è necessario che il consumatore abbia cagionato il dissesto con colpa grave, malafede o frode, non essendo più sufficiente la mera colpa lieve; la valutazione deve muovere dalle cause dell'indebitamento, dalla diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni e dalle ragioni dell'incapacità di adempiere. Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta – anche per effetto dei chiarimenti richiesti e forniti – emerge che l'indebitamento del ricorrente è riconducibile a esigenze familiari concrete e documentate (acquisto e manutenzione dell'abitazione familiare, acquisto dell'autovettura, spese improvvise e improrogabili quali la rottura della tubazione del bagno e la riparazione dell'auto a seguito di sinistro), nonché a fattori sopravvenuti e non imputabili al debitore, quali la perdita del contributo reddituale della coniuge nel 2020 e l'aumento della rata del mutuo a tasso variabile a partire dal 2021. La gran parte dei finanziamenti assunti tra il 2022 e il 2024, inoltre,

risulta finalizzata non all'acquisizione di nuova liquidità per scopi voluttuari, bensì al consolidamento di esposizioni pregresse, con riduzione dell'onere mensile complessivo: condotta che, pur rivelatasi infruttuosa, non appare riconducibile a un ricorso al credito consapevolmente sproporzionato alle proprie capacità, ma a un tentativo di riorganizzazione del passivo in presenza di obbligazioni divenute opprimenti.

Il piano e la proposta, nella loro linearità, appaiono privi di vizi logici e, pertanto, impregiudicata la valutazione sull'ammissibilità giuridica all'esito di eventuali osservazioni dei creditori, deve procedersi ai sensi dell'art. 70, d.lgs. 14 del 2019.

P.Q.M.

ritenuta l'ammissibilità della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

dispone

la pubblicazione del piano e della proposta in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;

che l'O.C.C. provveda a dare comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori del piano e della proposta;

dispone

che i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avverte

i creditori che, entro venti giorni dalla comunicazione del piano e della proposta, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

dispone

che l'O.C.C., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, riferisca al giudice ed eventualmente proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause

anteriori, nonché che non possano essere proseguiti gli atti esecutivi conseguenti alle cessioni volontarie dello stipendio e alle delegazioni di pagamento in corso (cessione pro solvendo in favore di Banca di Sconto, contratto n. C94065, e delegazione di pagamento in favore di Bibanca S.p.a., pratica n. 70051813), con conseguente obbligo per il datore di lavoro di sospendere le relative trattenute;

dispone

il divieto di azioni cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'organismo di composizione della crisi.

Cagliari, 17 agosto 2026

Il Giudice

dott. Gaetano Savona